DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1965

che modifica nuovamente la decisione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di destrine fabbricate con fecola di patate, e così pure di fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti da alcuni Stati membri

(I testi in lingua francese, italiana ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/57/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, che prevede la riscossione di tasse di compensazione su alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata dalla decisione del 29 marzo 1965 (2), prorogata dalla decisione del 15 giugno 1965 (3), prorogata e modificata nuovamente dalla decisione del 26 ottobre 1965 (4),

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (5), che stabilisce la lista dei prodotti ai quali può essere applicata la precitata decisione,

Vista la decisione della Commissione del 10 novembre 1964 (6) che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di destrine fabbricate con fecola di patate, e così pure di fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti da alcuni Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964 (7), prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (8), prorogata dalle decisioni del 18 giugno 1965 (9) e del 27 ottobre 1965 (10),

Considerando che gli elementi presi in considerazione in occasione dell'adozione della precitata decisione del 10 novembre 1964 e delle decisioni che l'hanno modificata hanno subito delle modifiche, come risulta dai dati qui di seguito riportati, e che pertanto occorre apportare a tale decisione i necessari emendamenti;

Considerando che risulta dalle informazioni raccolte dalla Commissione durante la consultazione degli Stati membri del 15 ottobre 1965, che destrine fabbricate con fecola di patate vengono da qualche tempo esportate dall'Unione economica belgo-lussemburghese negli altri Stati membri;

Considerando che il costo di approvvigionamento della fecola di patate, nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, corrisponde al prezzo medio di tale materia prima resa franco-frontiera belgo-lussemburghese e sdoganata, cioè 583,16 FB per il periodo che intercorre da gennaio a giugno 1965; che, d'altra parte, il costo della fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine si eleva a 670,63 FB, cioè 8.383 Lit.;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, è il caso di considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 68,04 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 530 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 9 DM per 100 kg di patate rese fabbrica, di una sovvenzione, accordata dallo Stato, che, per 530 kg di patate di un tenore forfettario del 16 %, ammonta a 11,02 DM, di un costo medio di trasformazione di 26,32 DM per 100 kg di fecola di patate e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 %; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per i mesi da gennaio a luglio 1965, a 52,61 DM per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 40.000 t di fecola di patate per la campagna 1964/1965, cioè 23.333 t per sette mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante il periodo da gennaio a luglio 1965, cioè 17.824 t, un prezzo medio di 70,56 DM, cioè 11.025 Lit., può essere considerato per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine esportate dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica italiana;

Considerando, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica francese, che è il caso di considerare,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
(3) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
(4) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
(5) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(6) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3423/64.
(7) GU n. 7 del 22. 1. 1965, pag. 63/65.
(8) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1049/65.
(9) GU n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
(10) GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.

quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 69,63 FF per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione accordata dallo Stato e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 9,09 FF, 1,43 FF e 0,84 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, non sono state constatate importazioni di fecola di patate, destinata alla fabbricazione delle destrine, durante i primi otto mesi del 1965 ; che pertanto un prezzo medio di 80,07 FF può essere considerato per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine ; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola di patate utilizzata per la fabbricazione delle destrine, quando sono destinate all'esportazione nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopraindicato, fatta deduzione dell'importo della restituzione che può essere accordato all'esportazione della materia prima in questione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio (1) e dell'articolo 1 del regolamento n. 162/64/CEE della Commissione (2) ; che, d'altra parte, tale costo effettivo di approvvigionamento può, all'occorrenza, essere fissato a 74,41 FF, cioè 9.420 Lit. per 100 kg di destrine, tenuto conto della restituzione all'esportazione che ammonta a 5,66 FF, determinata sulla base del prezzo di entrata medio del granoturco nella Repubblica francese, che, per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, ammonta a 44,71 FF, e tenuto conto pure di una restituzione accordata alla produzione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio (3), e che ammonta a 9 FF per 100 kg di granoturco, e d'altra parte di un prezzo di entrata medio per questo ultimo cereale che, per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, ammonta a 4.090 Lit. per 100 kg ;

Considerando, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, che è il caso di considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 55,10 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 7,10 Fl. e 0,37 Fl. per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 12,92 Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica di fecole dell'8 % ; che, d'altre parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per i mesi da gennaio ed agosto 1965, a 35,13 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 304.000 t di fecola di patate, per la campagna 1964/1965, cioè 202.664 t per otto mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante i mesi da gennaio ad agosto 1965, cioè 828 t, un prezzo medio di 63,27 Fl. può essere considerato per la fecola incorporata in 100 kg di destrine ; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola utilizzata per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati all'esportazione, corrisponde al prezzo sopraindicato, fatta deduzione di un importo che, per una stessa quantità di amido di granoturco o di fecola di patate, è uguale a quello del prelievo applicabile all'importazione dai paesi terzi della quantità di granoturco che può essere utilizzato per la fabbricazione dell'amido di granoturco necessario alla fabbricazione di tali prodotti e dell'importo della restituzione che tale Stato membro accorda alla produzione di questo cereale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 9,81 Fl. per 100 kg di destrine ; che tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante i mesi da aprile a giugno 1965, può essere considerato un prelievo medio di 3,50 Fl. per 100 kg di granoturco, che corrisponde a un importo medio di 6,47 Fl. accordato all'esportazione di 100 kg di destrine ; che, d'altronde, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola di patate incorporata nelle destrine esportate dallo Stato membro considerato nella Repubblica italiana può essere fissato a 46,99 Fl. per 100 kg, cioè 8.113 Lit. ;

Considerando, per quanto concerne il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica italiana, che è il caso di considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 8.753 Lit. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 770 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 1.144 Lit. per 100 kg di patate rese fabbrica, di un costo medio di trasformazione di 3.000 Lit. per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per il primo semestre del 1965, a 8.593 Lit. per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale media di 2.000 t di fecola di patate, durante gli stessi mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante lo stesso periodo, cioè 7.922,9 t, si può considerare un prezzo medio di 10.847 Lit. per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine, nella Repubblica italiana ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nel Regno del Belgio e nel

(1) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.
(2) GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2739/64.
(3) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

Granducato del Lussemburgo, corrisponde al prezzo di entrata fissato dai due Stati membri in questione, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano a 13,95 FB per 100 kg, e diminuito dell'importo della restituzione che essi accordano alla produzione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 86 FB per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 404,67 FB per 100 kg, calcolato per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, è il caso di considerare un prezzo medio di 567,65 FB, cioè 7.096 Lit., per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine esportate dagli Stati membri in questione nella Repubblica italiana ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica federale di Germania, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,05 DM per 100 kg, e diminuito dell'importo della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 17,15 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 43,08 DM per 100 kg, colcolato per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, è il caso di considerare un prezzo medio di 46,05 DM, cioè 7.195 Lit., per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine esportate dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica italiana ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica francese, corrisponde al prezzo di entrata fissato da questo Stato membro, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,30 FF per 100 kg, e diminuito dell'importo della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 9 FF per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 44,71 FF per 100 kg, calcolato per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, un prezzo medio di 63,17 FF può essere considerato per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine ; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento del granoturco utilizzato per la fabbricazione di destrine, quando sono destinate ad essere esportate nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopraindicato, fatta deduzione dell'importo della restituzione che può essere accordata all'esportazione della materia prima in questione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio ; che, d'altronde, tale costo effettivo di approvvigionamento può, all'occorrenza, essere fissato a 57,37 FF, cioè 7.263 Lit., per 1100 kg di destrine, tenuto conto della restituzione all'esportazione di 5,80 FF per 100 kg di destrine ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nel Regno dei Paesi Bassi, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,01 Fl. per 100 kg, e diminuito dell'importo della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 5,30 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 31,90 Fl. per 100 kg, calcolato per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, un prezzo medio di 47,12 Fl. può essere considerato per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine ; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento del granoturco utilizzato per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati ad essere esportati nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopraindicato, fatta deduzione dell'importo corrispondente a quello del prelievo applicabile all'importazione, dai paesi terzi, della quantità di granoturco utilizzato per la fabbricazione dell'amido di granoturco necessario alla fabbricazione di tali prodotti ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante i mesi da aprile a giugno 1965, può essere considerato un prelievo medio di 3,50 Fl. per 100 kg die granoturco ; che, d'altra parte, il costo effettivo di approvvigionamento del granoturco incorporato nelle destrine esportate dallo Stato membro in questione nella Repubblica italiana può essere fissato a 41,15 Fl. per 100 kg, cioè 7.105 Lit. ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco, reso fabbrica, nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo indicativo fissato da questo Stato membro, diminuito, se è il caso, dell'importo della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio ; che, tenuto conto di un prezzo indicativo medio di 4.360 Lit. per 100 kg, calcolato per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, di un prezzo di entrata di 4.050 Lit. per 100 kg per i mesi da aprile a giugno 1965, e di un prezzo cif medio del granoturco di 4.287 Lit. per 100 kg, per i mesi da aprile a giugno 1965, è il caso di considerare un prezzo medio di 7.441 Lit. per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine nella Repubblica italiana ;

Considerando che, tenuto conto dei dati di cui sopra, l'incidenza, sui costi di produzione delle destrine, delle disparità dei prezzi delle materie prime incorporate in 100 kg di tali prodotti importati nello Stato membro richiedente dagli altri Stati membri, ammonta a :

(Lit./100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.	Germania (R.f.)	Francia	Paesi Bassi
Fecola di patate	2.464	—	1.427	2.734
Granoturco	345	246	178	336

Considerando che i prezzi medi, deduzione fatta della tassa di compensazione, praticati dagli Stati membri esportatori per 100 kg di prodotti in questione, resi franco frontiera, non sdoganati, ammontano come segue, per il primo semestre del 1965 :

(Lit./100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.	Germania (R.f.)	Francia	Paesi Bassi
Destrine	9.984	18.278	16.220	10.498

Considerando che l'importo della tassa di compensazione che la Repubblica italiana potrebbe eventualmente essere autorizzata a riscuotere alla importazione delle destrine dagli altri Stati membri, ammonta come segue, ai sensi dell'articolo 2 della prima decisione del Consiglio precitata, e tenuto conto del dazio doganale di 9,3 % che lo Stato membro richiedente applica a tali prodotti dal 1° gennaio 1965 nei confronti degli altri Stati membri :

(Lit./100 kg)

Merci importate \ Stato membro esportatore	U.E.B.L.		Germania (R.f.)		Francia		Paesi Bassi	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime (Dq)	345	2.464	246	—	178	1.427	336	2.734
Protezione della trasformazione (x) 2,5 %	250	250	457	—	405	405	262	262
Protezione totale ammissibile (Dq + x)	595	2.714	703	—	583	1.832	598	2.996
Incidenza del dazio doganale intracomunitario	929	929	1.700	—	1.508	1.508	976	976
Importo della tassa di compensazione eventualmente applicabile sulle importazioni dagli Stati membri	—	1.785	—	—	—	324	—	2.020

(a) Destrine fabbricate con granoturco.
(b) Destrine fabbricate con fecola di patate.

Considerando che risulta dalla tabella di cui sopra che, per quanto concerne le importazioni nella Repubblica italiana :

— di destrine a base di granoturco importate da tutti gli Stati membri,

— di destrine a base di fecola di patate importate dalla Repubblica federale di Germania,

la somma dell'incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime e della protezione massima del 2,5 % della produzione è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario ; che, d'altronde, le condizioni per applicare l'articolo 2 della prima decisione del Consiglio precitata del 4 aprile 1962 non sono soddisfatte ; che tale somma non è coperta dalla incidenza

del dazio doganale intracomunitario per quanto riguarda le importazioni di destrine a base di fecola di patate importate dalla Repubblica francese, dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;

Considerando che esistono attualmente delle disparità tra i prezzi delle materie prime incorporate nei prodotti in questione praticati da una parte dalla Repubblica italiana e d'altra parte dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi ; che per di più simili disparità si osservano a proposito degli stessi prodotti esportati da poco tempo dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo ;

Considerando che è stato dimostrato dalle decisioni precedenti della Commissione che, nel passato e in mancanza di tasse di compensazione, tali disparità hanno causato un aumento delle importazioni tali da mettere in pericolo le industrie produttrici dei prodotti in questione nello Stato membro richiedente ; che, d'altronde, le opinioni espresse dagli Stati membri consultati il 15 ottobre 1965 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della prima decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962 hanno dimostrato che le industrie produttrici dei prodotti in questione nello Stato membro richiedente sarebbero nuovamente messe in pericolo dalla concorrenza delle stesse industrie degli altri Stati membri se non si riscuotessero più le tasse di compensazione,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 1 della decisione della Commissione del 10 novembre 1964, modificato, la Repubblica italiana è autorizzata, nelle condizioni indicate nella detta decisione, a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di destrine, fabbricate con fecola di patate, e di fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A della tariffa doganale comune) dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, a meno che gli Stati membri esportatori non applichino tali tasse all'esportazione e a condizione di riscuotere una tassa all'importazione di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatte (voce 35.05 A della tariffa doganale comune) dai paesi terzi.

Articolo 2

Le tasse esaminate all'articolo 1 qui sopra sono fissate ai montanti indicati nella tabella qui sotto :

Importo della tassa

Prodotti	U.E.B.L.		Francia		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Import. Lit/100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. Lit./100 kg	Esport. FF/100 kg	Import. Lit/100 kg	Esport. Fl./100 kg	Import. Lit/100 kg
Destrine a base di fecola di patate solubili o torrefatte (voce doganale ex 35.05 A)	1.785	130,65	324	2,34	2.020	10,70	—
Destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce doganale 35.05 A)	—	—	—	—	—	—	2.020

Articolo 3

Prima di avvalersi della presente decisione, la Repubblica italiana notifica alla Commissione e cosí pure agli altri Stati membri interessati la data a partire dalla quale essa conta di farlo, cosí pure gli importi delle tasse che vuole applicare, quando tali importi siano inferiori a quelli previsti dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN